



*Ministero della Transizione Ecologica*

**Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS  
Sottocommissione VAS**

\* \* \*

**Parere n. 34 del 25/05/2022**

<b>Programma:</b>	<p><i>Valutazione Ambientale Strategica</i></p> <p><i>Programma Interreg Next Med 2021-2027</i></p> <p><i>Rapporto Preliminare</i></p> <p><b>ID_VIP: 8211</b></p>
<b>Autorità Proponente:</b>	<p><i>Regione Sardegna</i></p>
<b>Autorità Procedente:</b>	<p><i>Regione Sardegna</i></p>

## **La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

### **Sottocommissione VAS**

**RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:**

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*);
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

**RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare principi e le norme concernenti la verifica di assoggettabilità a VAS:**

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS), ed in particolare:
  - l’art. 3 (Ambito di applicazione), ed in particolare:
    - paragrafo 1: I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9
    - paragrafo 4: Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
    - paragrafo 5: Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- ALLEGATO II della Direttiva 42/2001/CE “Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’articolo 3, paragrafo 5”.
- Il protocollo internazionale sulla valutazione ambientale strategica entrato in vigore l'11 luglio 2010 (Protocollo sulla VAS, Kiev 2003), che gli Stati non membri dell'UE possono seguire o hanno firmato o rispettare.
- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:
  - l’art. 5, recante “Definizioni”, e in particolare il comma 1, lett. m-bis) secondo cui si intende per: “*verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate*”;

- l'art. 6, recante *“Oggetto della disciplina”* e, in particolare:
  - il comma 2 secondo cui *“Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
    - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
    - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;*
  - il comma 3 secondo cui *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”*
- il comma 3-bis secondo cui *“L'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.”*
- L'art. 12, recante *“Verifica di assoggettabilità”* e, in particolare, il comma 3, secondo cui *“Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente”* e il comma 4 (come modificato dall'art.28 c.1 lett.a) della L. 108/2021), secondo cui *“L'Autorità competente, sentita l'Autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18”*.
- L'Allegato 1 alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, recante *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12”*;
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto Legge del 6/11/2021, n. 152 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* in considerazione degli aspetti di modifica dei tempi della disciplina VAS previsti all'art. 18;
- il Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137;

- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”;
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;
- le Linee Guida Commissione Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”, novembre 2001;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE”HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”;
- Le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n. 133/2016;
- Le Linee Guida per l’Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea - 2013 (*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);
- La “Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il Paesaggio Italiano” MIBACT-2018;
- il DPR 120/2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

#### **RICHIAMATI i regolamenti europei interessanti il Programma Interreg:**

- REGOLAMENTO (UE) 2021/1059 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

#### **DATO ATTO che in relazione al principio DNSH “do no significant harm”**

- il Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia), relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è una delle misure adottate dal Parlamento Europeo per attuare il “Piano d’azione per la finanza sostenibile” del 2018 della Commissione Europea;
- l’articolo 17 del Reg. UE 2020/852 prevede il principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH, “do no significant harm”). Tale articolo definisce il “danno significativo” per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento;

- il Regolamento (UE) 2021/1060 (*Common Provisions Regulation - CPR*) al recital 10 afferma che “Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche” sostenendo “attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- vista inoltre la Comunicazione resa dalla Commissione UE 2021/C 58/01 recante Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio "non nuocere in modo significativo".

#### DATO ATTO che

- il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo è l’Autorità Competente per la VAS;
- Con nota prot. 39639 del 25.03.22 (Nota Mite: m\_amte.MiTE.REGISTRO.UFFICIALE.INGRESSO.0039639 del 28.03.2022) la Regione autonoma della Sardegna, in qualità di Autorità di Gestione del programma, in accordo con il Ministero della Transizione Ecologica, ha avviato una procedura semplificata allo scopo di verificare l’opportunità di assoggettare il Programma in oggetto a Valutazione Ambientale Strategica.
- la Divisione con nota prot.n.amte.MiTE.REGISTRO.UFFICIALE.USCITA.0043235. del 04.04.2022 in data, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot.CTVA.REGISTRO.UFFICIALE.I.0002199 del 04.04.2022, COMUNICAVA alla CTVA l’avvio della fase di consultazione per l’Italia, il link per la consultazione della documentazione (<https://va-minambiente.it/it-IT/Oggetti/DOCUMENTAZIONE/8493/12537>) nonché la tempistica per la consultazione e per l’emissione del parere di competenza;
- la Divisione, in data 29.04.2022, a seguito dell’impossibilità di accedere al Portale delle Valutazione Ambientale, ha pubblicato sul Sito istituzionale del MiTE il prolungamento della scadenza per il ricevimento delle osservazioni al 16 maggio 2022 e conseguentemente dei tempi per l’emissione del parere di competenza da parte della CTVA.

#### VISTE

- le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell’art.12, comma 2 del D. Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale:

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGCRESS	Data
1	Comune di Canosa di Puglia – Ufficio Ambiente	MiTE 0048024	20-04-2022
2	ARPA Puglia	MiTE 0051148	27-04-2022
3	Comune di Bovino, Settore III – Settore Tecnico – Servizio Urbanistica	MiTE 0053337	02-05-2022
4	Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale	MiTE 0055465	05-05-2022
5	Regione Toscana	MiTE 0056723	09-05-2022

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGRESS	Data
6	MIC – Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari	MiTE 0058545	11-05-2022

**CONSIDERATO che**

- la documentazione acquisita a seguito dell'attivazione della fase di verifica di assoggettabilità a VAS del *Programma Interreg Next Med 2021-2027* consiste in:
  - Programma Interreg Next Med 2021-2027 – Rapporto di screening per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di conformità al principio “Non arrecare danno significativo (cd DNSH) Marzo 2022

**RICORDATO che**

- Il Programma Interreg NEXT MED 2021-2027 mira a contribuire alla transizione verso una società climaticamente neutra e resiliente. Sosterrà la cooperazione Euro-Mediterranea in una dimensione transnazionale, sia come strumento della politica di sviluppo regionale dell'UE sia come parte della Politica Europea di Vicinato volta a creare uno spazio di prosperità e buon vicinato.
- Il predetto programma, che prevede un bilancio totale (compresi i contributi nazionali) di circa 270 milioni di euro, è finalizzato ad accrescere il rapporto cooperativistico tra i 15 paesi rivieraschi aderenti (7 Stati membri dell'VE: Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna; 7 partner della PEV: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Palestina, Tunisia; 1 paese candidato ai negoziati -Turchia), senza incidere direttamente sui settori produttivi anche in virtù delle limitate risorse disponibili, avendo quali focus prioritari i seguenti:
  - a) OS 1 Un Mediterraneo più competitivo e più intelligente
    - 1. OS 1.1 Sviluppare e potenziare le capacità di ricerca ed innovazione ed adozione di tecnologie avanzate;
    - 2. OS 1.3 Promuovere la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche mediante investimenti produttivi;
  - b) OS2 Un Mediterraneo più verde e a basse emissioni di carbonio
    - 1. OS 2.1 Promuovere l'efficienza energetica ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
    - 2. OS 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione del rischio di catastrofe, la resilienza, attraverso approcci ecosistemici;
    - 3. OS 2.5 Promuovere l'accesso all'acqua e la gestione sostenibile dell'acqua;

4. OS 2.6 Promuovere la transizione verso una economia circolare efficiente nell'utilizzo delle risorse.
- c) OS 4.2 Migliorare la parità di accesso a servizi esclusivi e di qualità nell'istruzione attraverso lo sviluppo di infrastrutture accessibili anche promuovendo la resilienza all'istruzione e alla formazione a distanza e online;
- d) OS 4.5 Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari compresa l'assistenza primaria e promuovere la transizione dall'assistenza istituzionale a quella familiare e comunitaria.
- e) OSI 1 - Una migliore governance della cooperazione per il mediterraneo.

**CONSIDERATO che il Rapporto di Screening (RS) è articolato come segue:**

1) Introduzione	Che contiene 4 paragrafi: 1.1 Background; 1.2 la Procedura di VAS; 1.3 Scopo dello screening e 1.4 Valutazione di conformità al principio “Non arrecare danno significativo (cd. DNSH)”. Nel 1.1 si ricorda l’obbligo della VAS stabilito dalla Direttiva europea (42/2001) e come questa viene recepita dagli stati membri o considerata negli altri stati. Nel 1.2 è rappresentata la Procedura di VAS e indicate le opzioni. Nel nostro caso si ricade nella opzione 2 ( <i>“Opzione 2: potrebbe essere necessario uno screening per valutare la necessità di una valutazione ambientale e, a seconda dei risultati dello screening, potrebbe essere necessaria o meno una VAS completa”</i> ). Nell’1.3 poi viene fornita una descrizione della citata Opzione 2 e si riporta collegato, l’allegato 1 (e non II come riportato del RS) con l’elenco delle autorità ambientali competenti in materia di VAS di tutti i paesi partecipanti. Infine nel 1.4 si dichiara che nel condurre la verifica di assoggettabilità a VAS, si sfrutta l’opportunità per effettuare la valutazione di conformità al principio “Non arrecare danno significativo (cd. DNSH)” durante la fase di programmazione, di cui i dettagli sono riportati nel capitolo 6 del RS.
2) Descrizione generale del Programma	Che contiene 2 paragrafi: 2.1 Area del Programma; 2.2 Strategia del Programma. Nella introduzione del capitolo si legge <i>“Il Programma sosterrà la cooperazione Euro-Mediterranea in una dimensione transnazionale, sia come strumento della politica di sviluppo regionale dell'UE sia come parte della Politica Europea di Vicinato volta a creare uno spazio di prosperità e buon vicinato. L’obiettivo del Programma è quello di contribuire al raggiungimento di uno sviluppo intelligente, sostenibile ed equo per tutto il bacino del Mediterraneo sostenendo una cooperazione equilibrata, duratura e di vasta portata e una governance multilivello. Le azioni proposte sono di natura "soft" e non è previsto il sostegno di grandi progetti di investimento infrastrutturale”</i> . Si legge che la dotazione finanziaria UE del Programma si attesta a € 244 milioni e il bilancio totale è di circa 270 milioni (compresi i contributi nazionali) <sup>1</sup> .

<sup>1</sup> Dalla lettura del documento bozza di Programma si annota che la PO1 avrà una dotazione finanziaria totale di circa 81,5 milioni; mentre la PO2 di 108,5; la PO4 di quasi 60 e infine la ISO1 di quasi 22 milioni

	<p>Nel par. 2.1 sono indicati i paesi partecipanti e per ognuno le regioni ammissibili.</p> <p>Nel paragrafo 2.2 vengono prima ripotote le priorità identificate e gli obiettivi specifici dell'Interreg in oggetto; le priorità sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OS1: "Un Mediterraneo più competitivo e più intelligente",</li> <li>- OS2: "Un Mediterraneo più verde e a basse emissioni di carbonio</li> <li>- OS4: "Un Mediterraneo più sociale e inclusivo"</li> <li>- OSI1: "Una migliore governance della cooperazione per il Mediterraneo"</li> </ul> <p>Per ognuno di queste priorità sono indicati anche gli obiettivi specifici (9 in tutto)</p> <p>Nella "Tabella 1 – Obiettivi e azioni previste nell'ambito del Programma..." viene presentata una panoramica degli obiettivi e delle tipologie di azioni identificati (le azioni sono 32 in tutto). Le possibili azioni sono tratte dalla proposta del documento del Programma Interreg Next Med dell'ottobre 2021. Le tipologie di azioni attengono prevalentemente alle seguenti categorie: ricerca, trasferimento tecnologico, promozione reti e cluster, trasferimento delle conoscenze, formazione, servizi alle imprese, azioni pilota e dimostrative, integrazione e adattamento dei quadri normativi (cfr. pag. 9-13).</p>
3) Contesto ambientale	<p>Il contesto ambientale è composto da un solo paragrafo dal titolo: "3.1 Status quo ambientale"; nel quale si legge: "La descrizione dello status quo e delle caratteristiche ambientali della zona si basa sull'analisi territoriale per il periodo di programmazione 2021-2027 e su altri documenti e banche dati pertinenti. Per le questioni ambientali elencate nell'allegato I della Direttiva sulla VAS viene fornita una sintesi dello stato attuale e della tendenza attesa, con particolare attenzione alle questioni che potrebbero essere interessate in modo significativo."</p> <p>Sono affrontati i seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biodiversità ed ecosistemi</li> <li>- Suolo ed economia circolare</li> <li>- Gestione risorse idriche</li> <li>- Clima</li> <li>- Aria</li> <li>- Salute Umana</li> </ul> <p>Per ogni tema si descrive sommariamente la situazione e i trend. Per i temi affrontati si riscontrano diverse criticità che si descrivono nel testo. A conclusione del capitolo viene riportata la <i>Tabella 3 – Andamento dello status quo ambientale per il Programma Interreg Next Med 2021-2027</i>, nella quale per ogni argomento trattato nei diversi temi sopramenzionati vengono fornite descrizioni sintetiche sugli indicatori e sui trend, compresa la fonte. Mentre molti indicatori sono popolati in termini di trends, altri, come Emissioni di gas serra, consumo energetico, estrazione dell'acqua non riportano valutazione principalmente a causa della mancanza di dati per tutti i paesi. Si annota che il tema del suolo tratta principalmente l'aspetto dei rifiuti e l'associazione alla economia circolare viene fatto principalmente riferimento alla fase di gestione degli stessi. Tra le criticità</p>

	menzionate risulta evidente quella dovuta alla scarsità di informazioni circa le misure e le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici.
4) Screening del Programma Interreg Next Med	<p>Il capitolo è composto dai seguenti paragrafi: 4.1 Procedura di screening; 4.2 Valutazione di screening e 4.3 Valutazione di screening secondo i criteri definiti nell' Allegato II della Direttiva sulla VAS.</p> <p>Il Capitolo descrive la procedura di screening effettuata per il Programma Interreg NEXT MED; riassume il contesto normativo pertinente tenendo conto della Direttiva sulla VAS e di altre normative pertinenti (ad es. la legislazione sulla VIA). Tale trattazione porta poi a comprendere la rilevanza del Programma in relazione alla portata della VAS, nonché i suoi potenziali effetti sull'ambiente.</p> <p>Nel paragrafo 4.1 si legge: <i>“Lo screening del Programma è stato quindi condotto secondo i criteri di cui all'allegato II della Direttiva sulla VAS al fine di determinare se il Programma può avere effetti significativi sull'ambiente”</i>.</p> <p>Il paragrafo 4.2 tratta della valutazione dello screening e si apre con una <i>“analisi della coerenza esterna”</i> che viene presentata nella tabella 4 – <i>Coerenza tra gli obiettivi specifici di Interreg NEXT MED e i principali riferimenti UE e transnazionali</i>.</p> <p>La coerenza è stata qui analizzata incrociando gli obiettivi specifici del Programma e i riferimenti chiave a livello europeo e transnazionale; tali riferimenti includono documenti su argomenti ritenuti pertinenti per il Programma. Dalla lettura della tabella si evidenzia un alto grado di correlazione tra gli obiettivi del Programma e le diverse direttive, strategie, piani e convenzioni europee e transnazionali riportate.</p> <p>Nel paragrafo si passa poi ad affrontare la <i>“Valutazione dei potenziali impatti ambientali del Programma Interreg NEXT MED 2021-2027”</i>.</p> <p>Ogni Priorità del programma è analizzata riguardo agli obiettivi specifici e alle azioni previste. In premessa a questa disamina si legge che <i>“...tutte le aree tematiche selezionate dal Programma avranno un impatto sull'ambiente da neutro a positivo (indiretto) che contribuirà a promuovere lo sviluppo sostenibile e la protezione e conservazione dell'ambiente nell'area mediterranea”</i></p> <p>In conclusione al paragrafo viene riportata la Tabella 5 – Potenziali impatti ambientali del Programma Interreg Next MED 2021-2027, dove per ogni obiettivo si valutano gli effetti rispetto agli temi presi in considerazione nel paragrafo dedicato allo status quo ambientale.</p> <p>Dalla lettura della Tabella si conferma la premessa al paragrafo dove si prevedeva che l'effetto del programma fosse generalmente positivo o neutro.</p> <p>Infine nel paragrafo 4.3 viene proposta la tabella 6 che presenta la valutazione effettuata tenendo conto del programma Interreg NEXT MED, dei suoi obiettivi, dei tipi di azione e dei criteri definiti nell'Allegato II della Direttiva sulla VAS (di tale valutazione si tratterà nel seguito, in quanto oggetto di valutazione da parte del presente parere). In sintesi dalla lettura della tabella emerge che rispetto a tutti i criteri si evidenzia un effetto significativo <i>“in una certa misura”</i> (principalmente attraverso progetti infrastrutturali soft e/o su piccola scala) relativamente al fatto che il</p>

	<p>Programma si applica a settori o tematiche in cui sussistono problemi ambientali.</p> <p>La tabella si conclude con la dichiarazione <i>“Il Programma Interreg NEXT MED 2021-2027 non dovrebbe avere un effetto negativo significativo sull'ambiente; sono possibili effetti positivi indiretti a lungo termine”</i>.</p>
5) Decisione di Screening	In questo capitolo si riportano le conseguenze delle valutazioni, concludendo e motivando che per il Programma in oggetto non è richiesta una VAS
6) Valutazione di conformità al principio “non arrecare danno significativo (DNSH)”	<p>Conformemente al Regolamento UE sulla Tassonomia (UE) 2020/852 e al principio del “non arrecare danno significativo (DNSH)”, nel RF viene riportata una valutazione al fine di prevenire inclusione di attività o tipi di azioni nei programmi che potrebbero causare danni significativi.</p> <p>La valutazione è schematizzata nella <i>Tabella 7 - Valutazione di conformità al principio “non arrecare danno significativo (DNSH)”</i>.</p> <p>Per ogni obiettivo specifico e collegate azioni previste viene valutato se per ogni obiettivo del principio si richiede una valutazione sostanziale. Dalla analisi della tabella si evidenzia che, attraverso una puntuale (per ogni obiettivo specifico) giustificazione dell’assenza di necessità di valutazione DNSH sostanziale, non si prevede che il Programma arrechi danno significativo ai 6 obiettivi ambientali, anzi si prevedono impatti positivi in diversi casi.</p>
7) Disposizioni di monitoraggio	<p>Nell’apertura del capitolo si legge: <i>“Per quanto riguarda il Programma Interreg NEXT MED 2021-2027, non si possono prevedere impatti significativi che potrebbero impattare negativamente sull'ambiente. Il Programma ha un budget limitato e non mira a sostenere ingenti investimenti. Al contrario, si concentra su azioni immateriali o 'soft' e investimenti su piccola scala. Qualsiasi potenziale impatto minore e reversibile (ad es. relativo a progetti infrastrutturali su piccola scala) non può essere previsto dal processo di screening in questa fase e dipenderà ampiamente dal tipo di progetto e dalla sua ubicazione. In alcuni casi, il progetto può anche essere soggetto a un procedimento obbligatorio di valutazione ambientale secondo la legislazione UE e nazionale. Tuttavia, si possono proporre alcune disposizioni di monitoraggio e indicazioni per sostenere il Programmanel prevenire e ridurre al minimo eventuali impatti negativi sull'ambiente e nell'enfatizzare quelli positivi”</i></p> <p>Si propone di prendere in considerazione le indicazioni e le disposizioni di monitoraggio in tre differenti fasi di attuazione: a) Candidatura dei progetti; B) Selezione dei candidati; C) Valutazione del Programma.</p> <p>Per ogni fase sono descritte le modalità operative previste.</p> <p><u>Dalla lettura di questo capitolo emerge che le Disposizioni di monitoraggio risultano essere in primo luogo la elaborazione e l’attuazione di criteri di valutazione e selezione dei progetti da finanziare, di cui è stato riportato un dettaglio adeguato. La misura di monitoraggio del Programma è invece quella specifica di “monitoraggio” ambientale in cui si accenna solo che “...il valutatore del programma potrebbe prendere in considerazione il</u></p>

	<u>contributo alle questioni ambientali elencate nell'allegato I della direttiva sulla VAS"</u>
--	---

## TENUTO CONTO

- delle osservazioni espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale;
- che di tali osservazioni (6) si sintetizza quanto segue:
  - o Il Comune di Canosa di Puglia annota l'opportunità di addivenire ad una scala di dettaglio più elevata, per definire un maggior grado di approfondimento delle particelle coinvolte, con lo scopo anche di interpolare i tracciati con le caratteristiche ed il sistema vincolistico delle multistratificata pianificazione vigente, di coordinare la Pianificazione in esame con le caratteristiche di vari finanziamenti ottenuti (con interventi effettuati) o semplicemente candidati, che riguardino opere di infrastrutturazione di mobilità lenta; interessare nella pianificazione dei tracciati proposti, una particolare attenzione alle aree tipizzate dal PUG vigente come Parchi Urbani, che si ritiene debbano essere, senz'altro, coinvolti nella progettualità in essere.
  - o ARPA Puglia ritiene che la programmazione in oggetto e in particolare gli obiettivi specifici della priorità 2 abbiamo un buon potenziale per contribuire all'attuazione della pertinente politica della UE nel settore dell'ambiente e altresì alla integrazione della questione ambientale e dello sviluppo sostenibile tra i paesi partecipanti nell'area del programma stesso. Considerata poi l'ampiezza dell'intervento, la valutazione dell'impatto ambientale del programma è misurabile in dettaglio a livello di progetto, per cui si auspica che vengano definiti e attuati criteri di selezione delle iniziative che determinino una riduzione dell'impatto ambientale conseguente e per questo si condivide quanto definito nel RS al capitolo 7, dedicato alle disposizioni sul monitoraggio.
  - o La Città di Bovino, considerato quanto riportato del RS esprime parere favorevole circa la procedura di screening a condizione che durante la fase di Programmazione e prima della adozione del programma da parte della Commissione venga effettuata una valutazione al fine di prevenire inclusione di attività o di tipi di azioni nei programmi che potrebbero causare danni significativi.
  - o L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, a valle di una introduzione sul programma, annota che tra le sue priorità emergono, per l'attinenza diretta ai piani e programmi di cui la Autorità stessa detiene la responsabilità della redazione e gestione, gli OS 2.4 e 2.5, che costituiscono sostanzialmente la cornice delle attività legate alle Direttive 2000/60/CE per la gestione delle acque e 2007/60/CE per la gestione del rischio alluvioni. Evidenzia quindi il percorso di definizione e attuazione del Piano di gestione del Distretto e della collaborazione in atto con il mondo scientifico. E quindi conclude, considerate le specifiche condizioni ambientali del territorio di competenza della scrivente, che si ritiene opportuno evidenziare che nella individuazione e progettazione delle specifiche opere e/o azioni da ricomprendere nel Programma dovrà essere comunque verificata nella relativa coerenza con quanto previsto dagli indirizzi e obiettivi dei richiamati Piani e Programmi di competenza della scrivente.
  - o La Regione Toscana presenta la Determinazione n. 9/SCA/2022 relativa alla seduta n. 252/PS/VAS del 06.05.2022. In premessa alla Determinazione si evidenzia che a valle della comunicazione della sub-consultazione sono pervenute alla Regione le seguenti osservazioni/contributi: Parco Nazionale Arcipelago Toscano; Settore Autorizzazioni

Ambientali; ARPAT; Acque S.p.A.; Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche; Comune di Piombino, di cui ne riporta una sintesi nella Determinazione (cui si rimanda per i dettagli). Preso atto e sintetizzato il contenuto del Rapporto di Screening presentato dal Proponente, l'Osservante ritiene che il "Programma Interreg NEXT MED 2021 – 2027" possa essere escluso da Valutazione Ambientale Strategica e segnala all'Autorità Competente per la VAS alcuni elementi utili alla definizione del Programma che si sintetizzano: 1) il Programma dovrà risultare coerente con la pianificazione distrettuale di bacino vigente sul territorio interessato in particolare nella fase di selezione e valutazione dei progetti (per i dettagli si rimanda alla lettura della osservazione); 2) si ritiene opportuno considerare nel Programma i potenziali effetti ambientali come tema trasversale durante la valutazione e la selezione dei progetti, affrontando specificamente la questione ambientale nei criteri di selezione; 3) si evidenzia che i progetti dovranno essere coerenti con gli obiettivi di mantenimento-miglioramento della qualità dell'aria, verificando e monitorando nel caso vi fossero rischi concreti di un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria<sup>2</sup>; 4) Si rileva l'opportunità, nella fase di analisi della coerenza esterna, di inserire anche tale direttiva tra i riferimenti UE nella matrice di valutazione con gli obiettivi specifici del Programma e di considerare il tema dell'inquinamento acustico in maniera analogo a quello dell'inquinamento atmosferico nel corso della fase di selezione dei progetti

- Infine la Soprintendenza della città metropolitana di Bari comunica di aver inviato il suo parere endoprocedimentale al segretariato regionale

#### **RICORDATO che:**

- la Direttiva 2001/42/CE, ai sensi del paragrafo 5 dell'art 3 specifica che gli stati membri, al fine di determinare se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 (sempre dell'art 3) possono avere effetti significativi sull'ambiente tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II;
- la verifica di assoggettabilità a VAS viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali
- che detti criteri, di cui all'Allegato 1, analogamente a quanto stabilito dalla Direttiva 42/2001/CE sono articolati in base:

#### **1) alle caratteristiche del Piano ed in particolare:**

- a) se stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- b) come influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- c) se è pertinente per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- d) se vi sono pertinenti problemi ambientali e se è quantitativamente rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;

<sup>2</sup> In proposito si propone di introdurre nella matrice di valutazione con gli obiettivi specifici del Programma (RP, pag.27) anche la direttiva 2008/50 CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

**2) alle caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate ed in particolare:**

- e) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- f) carattere cumulativo degli effetti;
- g) natura transfrontaliera degli effetti;
- h) rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- i) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- j) valore e vulnerabilità dell'area interessata a causa: i) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; ii) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; iii) dell'utilizzo intensivo del suolo;
- k) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

**EVIDENZIATO che:**

- Secondo l'interpretazione delle Linee Guida della Commissione Europea "*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE*", deve essere considerata l'intera serie dei criteri di assoggettabilità avanti citati in modo da poter applicare quelli maggiormente pertinenti. La piena applicabilità di ciascun criterio dipende, infatti, dal tipo e dalle caratteristiche del Piano e dal livello di conoscenza delle misure del Piano e delle aree in cui tali misure saranno attuate. I criteri riferibili direttamente alle caratteristiche del Piano, vista la loro correlazione con le caratteristiche proprie dei piani/programmi, in linea di massima sono sempre pertinenti e, quindi, applicabili per qualunque tipo di piano. I criteri correlati alle caratteristiche dei possibili impatti e/o effetti ambientali e dell'area interessata richiedono, per la loro piena applicazione, la conoscenza delle misure che il Piano intenderà attuare e la loro localizzazione.

**CONSIDERATO che:**

- La VAS offre uno strumento di supporto al processo decisionale e non rappresenta un mero procedimento autorizzativo e di controllo e, oltre alla verifica preventiva degli effetti - negativi e/o positivi che un Piano può avere a seguito delle ricadute della sua attuazione, valuta e verifica l'efficacia della strategia posta in atto, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale posti dal piano stesso.
- Lo sviluppo di ulteriori fasi valutative previste dall'attuazione dell'intero processo di VAS garantisce un'opportunità di approfondimento e completezza valutativa, potenziando le ricadute in termine di effetti positivi del piano e l'individuazione della strategia di intervento più efficace per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del piano e indirizzando, con più efficacia, la pianificazione di settore a scala regionale e locale, migliorando così il piano stesso.
- Per poter svolgere la verifica di assoggettabilità, il Rapporto di Screening deve contenere le caratteristiche del Piano, degli effetti e delle aree che possono essere interessate.
- Il Proponente dedica un capitolo del RS al confronto del Programma con i criteri di valutazione previsti dalla Direttiva comunitaria sulla VAS e dalla conseguente normativa nazionale, così come sono stati precedentemente elencati. In particolare per ogni criterio riporta una valutazione sintetica e alcune considerazioni a supporto di tale valutazione. Sulla base dell'analisi e dello screening della proposta del

Programma Interreg NEXT MED, delle sue caratteristiche e della portata delle sue priorità, degli obiettivi specifici e dei tipi di azione in relazione ai requisiti e ai criteri della Direttiva sulla VAS (2001/42/CE) il Proponente ritiene che si possa escludere dalla assoggettabilità a VAS del Programma Interreg NEXT MED 2021-2027 per le seguenti motivazioni generali:

1. il Programma si concentra sulla cooperazione territoriale e non è preparato specificamente per nessuno dei settori elencati nell'articolo 3.2(a) della Direttiva VAS. Al contrario, si concentra sulla cooperazione territoriale, affrontando le sfide pertinenti su una scala territoriale più ampia all'interno della regione mediterranea, sostenendo approcci integrati territorialmente, costruendo capacità regionali e istituzionalizzando la cooperazione;
2. il Programma non definisce il quadro per la futura autorizzazione allo sviluppo dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE, né ha probabili effetti significativi sui siti in relazione agli Articoli 6 o 7 della Direttiva 92/43/CEE in quanto: le priorità e gli obiettivi specifici e il tipo indicativo di azione sono definiti in senso lato e non fissano un quadro per la futura autorizzazione allo sviluppo dei progetti che richiedono una VIA; non finanzia i grandi investimenti infrastrutturali elencati negli allegati della Direttiva sulla VIA.

**CONSIDERATO E VALUTATO che (rispetto ai criteri di cui all'Allegato 1 del D. Lgs 152/2006)**

1. in ordine alle caratteristiche del Programma:

- a. anche per la definizione ampia delle azioni che contiene, il Programma prevede principalmente azioni "soft" con modalità, non dettagliatamente definite, che ne determinano la natura dell'azione (trasferimento di conoscenze, ricerca e trasferimento tecnologico, servizi alle imprese, formazione, azioni pilota e dimostrative); stabilisce quindi un quadro di riferimento per progetti ed altre attività per le quali non è possibile definire la ubicazione, se non quella del campo di applicazione del Programma stesso; le dimensioni dei progetti si prevedono di entità limitate e prevalentemente non infrastrutturali, se non di piccola scala. Le condizioni operative vengono dettagliate con lo scopo di contribuire al perseguimento di obiettivi di sostenibilità e coerentemente con le direttive, Piani, Strategie e convenzioni ambientali e di sostenibilità pertinenti. La ripartizione delle risorse predilige interventi coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale;
- b. la maggioranza delle attività che possono essere attuate nell'ambito del Programma non si prevede influenzino direttamente altri piani o programmi. Alcune attività legate alla OsII (Obiettivo Strategico Interreg) possono avere influenza (positiva) su altri piani (di declinazione regionale) in modo indiretto. In particolare, quando si svilupperanno progetti di cooperazione incentrati sull'integrazione e l'adattamento nei quadri normativi, nella formulazione delle politiche e nelle decisioni su temi che travalicano i confini regionali dei paesi partecipanti al Programma come ad esempio l'armonizzazione delle misure relative all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla prevenzione dei rischi, l'efficienza energetica, il trasferimento di conoscenze in materia di efficienza delle risorse in relazione alla ricerca e all'innovazione;
- c. il Programma può contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali e dello sviluppo sostenibile da parte dei soggetti interessati nei piani e nelle misure sviluppati per i territori interessati all'interno dell'area del programma, affrontando direttamente e indirettamente le principali questioni ambientali transfrontaliere della regione mediterranea in relazione alla transizione verde e sostenibile; le azioni previste, per loro natura, non dovrebbero avere effetti negativi, ma positivi sull'ambiente in diversi casi;

- d. l'area di applicazione del Programma affronta sfide ambientali ed ecologiche transfrontaliere che sono riportate sinteticamente nell'analisi dello status quo nel RS, compresa la necessità di una maggiore capacità degli attori locali, degli enti pubblici e del processo decisionale di integrare disposizioni giuridiche, norme e monitoraggio delle prestazioni nell'amministrazione e nel processo decisionale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile; il Programma e, in particolare, gli obiettivi specifici della priorità 2 (OS2) hanno un buon potenziale per contribuire all'attuazione della pertinente politica dell'UE nel settore dell'ambiente. Il Programma Interreg NEXT MED dovrebbe contribuire a vari obiettivi internazionali
2. In ordine alle caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate ed in particolare:
- e. allo stato attuale, data l'ampiezza della definizione del tipo di azione che prevede il Programma, è possibile solo una stima approssimativa e qualitativa delle caratteristiche degli effetti ambientali, poiché dipenderanno dai progetti concreti e dalla loro ubicazione. Tuttavia, non si prevedono effetti negativi. Le azioni sostenute sono considerate in gran parte neutrali o positive per l'ambiente (per lo più effetti positivi indiretti, come riportato nella Tabella 5 del RS); non vengono sostenuti investimenti su larga scala e il numero limitato di infrastrutture su piccola scala potrebbe includere progetti pilota e investimenti nella ricerca e nella condivisione delle conoscenze senza impatti negativi significativi; le previsioni di sottoporre le proposte di progetti a auto-valutazione di impatto e a criteri di selezione dovrebbero scongiurare impatti negativi imprevisti;
  - f. molti argomenti trattati dal Programma sono neutri per l'ambiente o si possono prevedere effetti positivi. Le azioni della priorità 2 possono avere effetti cumulativi sull'ambiente, nel senso che intendono apportare cambiamenti positivi, contribuire al miglioramento dello stato ambientale e dello sviluppo sostenibile.
  - g. Per sua natura il programma ha un carattere transfrontaliero; come già detto l'effetto del Programma dovrebbe avere generalmente una ricaduta neutra o positiva sull'ambiente; effetti positivi transfrontalieri possono essere attesi, tra l'altro, dai futuri progetti connessi alle iniziative transnazionali congiunte di ricerca e innovazione (nell'ambito dell'OS1), istruzione, formazione e accesso all'assistenza sanitaria (nell'ambito dell'OS4) e a quelli che sostengono una migliore governance della cooperazione (nell'ambito dell'OS11);
  - h. con le azioni previste dal Programma si possono prevedere effetti principalmente neutri o positivi; in particolare, quando si attueranno azioni che dovrebbero apportare effetti positivi sull'ambiente, questi stessi potrebbero apportare cambiamenti positivi nella lotta ai rischi per la salute umana e per l'ambiente stesso;
  - i. il Programma dovrebbe avere un impatto sull'intera regione cui si applica, ma l'impatto effettivo dipende dai progetti concreti oggi non individuati e definiti; di conseguenza, gli effetti concreti sull'ambiente per quanto riguarda l'ampiezza e l'estensione spaziale non possono essere stimati correttamente in questa fase, ma nel complesso ci si aspetta che siano positivi o neutri;
  - j. il Programma e i tipi di azioni previsti non dovrebbero avere alcun effetto negativo sulle caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale. Altresì, alcune delle sue attività possono avere un impatto positivo indiretto sulla natura e sul patrimonio culturale; non si prevede che i progetti abbiano effetti sulle aree interessate tali da superare gli standard di qualità ambientale o i valori limite (aria, biologica, chimica, rumore, ecc.); nessuno degli obiettivi specifici del Programma si concentra sulle attività di sostegno relative all'uso intensivo del territorio;

- k. la maggior parte delle azioni non sono connesse né dovrebbero avere effetti significativi sull'ambiente in aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale; alcuni tipi di azioni relative alla resilienza e all'adattamento ai cambiamenti climatici e altri interventi volti a combattere l'inquinamento possono avere effetti potenziali rilevanti per alcune aree protette, se mirati da un determinato progetto, che dovrebbero anch'essi essere positivi.
- Tutto ciò considerato e valutato rispetto a quanto riportato dal Proponente circa la valutazione del Programma Interreg NEXT MED 2021-2027 rispetto ai criteri di assoggettabilità stabiliti dalla normativa, questo non dovrebbe avere un effetto negativo significativo sull'ambiente; al contrario sono possibili effetti positivi indiretti a lungo termine. La mancanza di significatività degli effetti ambientali del Programma dovrà essere garantita anche in fase attuativa allorquando saranno chiariti l'entità e l'estensione dei progetti che dovranno essere condizionati da opportuni criteri di tutela ambientale, così come già descritto dal Proponente.

#### **VALUTATO che, in relazione al principio DNSH**

- Il Proponente tratta il tema del DNSH in uno specifico capitolo del RS. Questo capitolo è infatti focalizzato sulla valutazione dell'impatto ambientale del Programma Interreg NEXT MED, in considerazione dei sei obiettivi ambientali trattati dal Regolamento sulla Tassonomia. La metodologia di valutazione utilizzata è sintetizzata in una tabella. La Tabella 7 del RS mostra la valutazione delle azioni proposte dal Programma che evidenziano la non necessità di una valutazione sostanziale al principio DNSH in quanto non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo su nessuno dei sei obiettivi ambientali contemplati. Le conclusioni specificano che la tipologia di azioni proposte dal Programma è stata valutata compatibile con il principio DNSH, in coerenza con quanto indicato nella linea guida operativa DNSH del RRF (Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza);
- Considerata la potenziale ricaduta positiva delle azioni del Programma su alcune componenti ambientali, ancorché in modo indiretto, nello sviluppo e completamento del Programma si auspica che il Proponente tenga in debita considerazione i sei obiettivi del Principio DNSH con attenzione alle modalità con cui può concorrere, ancorché in modo non sostanziale, al loro perseguimento;
- Le modalità indicate rispetto alle disposizioni di monitoraggio nelle due fasi a) e b) possono essere occasione per verificare con le condizioni poste che i progetti presentati a valere sulle diverse azioni possano fornire un contributo positivo, ancorché non sostanziale, al perseguimento di uno o più dei 6 obiettivi ambientali considerati dalla Tassonomia e dal Principio DNSH in particolare.

**la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

**Sottocommissione VAS**

**ACCERTA e VALUTA**

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento, che il Programma Interreg Next Med 2021-2027 non determina potenziali impatti ambientali significativi negativi e pertanto, secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., può essere escluso dall'Assoggettabilità a VAS.

Si dà atto, inoltre, che è stata svolta la valutazione del rispetto del Principio del DNSH delle misure del Programma il cui esito ne assicura la coerenza.

**Il Coordinatore della SCVAS**

**Ing. Bernardo Sera**